

Comunicato della Camera arbitrale numero 7 del 16 settembre 2016

Iscrizione all'elenco dei segretari dei collegi arbitrali ai sensi del d.lgs. 18.4.2016, n. 50. Modalità di presentazione delle domande.

(come aggiornato con delibere del 15 marzo 2019 e del 14 novembre 2019)

Visti gli artt. 209, comma 8 (nel testo corretto con l'Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15.7.2016, n. 164) e 210 del d.lgs.18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Considerato in particolare il comma 12 dell'art. 210, che stabilisce i criteri per l'iscrizione al suddetto elenco, e ritenuto di dover precisare le modalità di presentazione delle relative domande per l'adeguamento alla nuova disciplina, con conseguente sostituzione del Comunicato n. 22/2006;

il Consiglio della Camera arbitrale ha deliberato:

1. I soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei segretari debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere dipendente di ruolo dell'A.N.A.C. ovvero di una delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., in possesso della qualifica di funzionario secondo l'ordinamento professionale della amministrazione di appartenenza;

B) essere in possesso di diploma di laurea di primo o secondo livello ovvero di laurea quadriennale in materia giuridica o economica o equipollenti secondo la normativa vigente, ovvero in materia tecnica;

C) avere un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni;

D) essere in possesso dei requisiti di onorabilità da attestare con apposita dichiarazione al momento della domanda e conforme a quanto previsto nel modulo allegato al presente Comunicato.

2. L'appartenenza all'elenco dei segretari dura per un triennio e decorre dalla data della delibera del Consiglio di iscrizione nell'elenco stesso. Entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza di ogni triennio, i funzionari iscritti, ove interessati, devono confermare, con apposita comunicazione, la permanenza dei requisiti di ammissione, cui seguirà apposita determinazione di presa d'atto da parte del Consiglio della Camera arbitrale. Scaduto il triennio, l'iscrizione è sospesa fino alla ricezione della predetta comunicazione e alla data della successiva determinazione di presa d'atto

3. Ai fini della copertura degli oneri relativi alla tenuta dell'elenco, i soggetti aventi titolo all'iscrizione devono versare una quota pari a € 50,00 per ogni triennio di iscrizione¹. Il versamento della quota e l'invio della relativa ricevuta devono essere effettuati a seguito della richiesta contenuta nella nota di comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte della Camera arbitrale ovvero della comunicazione di conferma da parte del funzionario interessato di cui al punto 2. Il mancato versamento, iniziale o al termine di ogni triennio, determina la sospensione dell'iscrizione nell'elenco fino all'effettuazione dello stesso.

4. All'atto del conferimento di ogni incarico di segretario, la Camera arbitrale ne dà comunicazione all'Amministrazione di appartenenza, ai fini della autorizzazione allo svolgimento dell'incarico stesso, secondo la disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.

5. Ciascun funzionario iscritto nell'elenco non può svolgere contemporaneamente più di due incarichi di segretario nei procedimenti arbitrali presso la Camera arbitrale. Solo in caso di stretta necessità per

carenza di soggetti eligibili e previa verifica da parte della Camera arbitrale, è possibile il conferimento di un terzo incarico in situazione di contemporaneità, fermi i doveri od obblighi del designato nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

6. Il funzionario iscritto all'elenco può rifiutare non più di un incarico di segretario per ciascun anno di iscrizione all'elenco, a pena di decadenza dall'iscrizione. In caso di intervenuta decadenza può essere presentata nuova istanza di iscrizione al termine del triennio di riferimento con la presentazione del modulo per la domanda di iscrizione di cui al punto 8.

7. La qualità di "segretario" non è cumulabile con quella di "arbitro" e di "perito" camerale.

8. E' approvato il modulo, allegato al presente Comunicato e del quale è parte integrante, per la presentazione in via telematica (protocollo@pec.anticorruzione.it) della domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 7.3.2005, n. 82.

9. Il presente Comunicato sostituisce il Comunicato del Presidente della Camera arbitrale n. 22/2006

ⁱ Il versamento deve essere effettuato sul c/c bancario n. 48067.88 intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena sede di Via del Corso 232, 00186 Roma, il cui codice IBAN è: IT7700103003200000004806788. In occasione del versamento occorre indicare la relativa causale.